

Prot. n. F64/RNS
Bologna, 15 giugno 2021

Oggetto: Legge 21 maggio 2021, n.69: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
(Pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 – Serie generale).

Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni di natura fiscale/societaria del D.L. n. 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 120 (Serie Generale) del 21 maggio 2021.

IVA

ARTICOLO 1, COMMA 10

RINVIO BOZZE REGISTRI IVA

Il perdurare della situazione di difficoltà legata alla pandemia ha comportato un nuovo intervento del Legislatore in merito al differimento della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

La novella normativa, a questo proposito, modifica l’articolo 4, comma 1, D. Lgs. 127/2015, posticipando i nominati adempimenti a partire dalle operazioni IVA effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021.

Non solo registri IVA e Lipe sono stati oggetto di intervento ma il Decreto convertito rimodula anche le date relative alla predisposizione della bozza della dichiarazione annuale Iva.

Il nuovo comma 1.1 dispone che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, appunto le bozze della dichiarazione IVA annuale.

Si rammenta sul tema la nostra precedente circolare con Prot. n. RNS F34.

DETRAZIONI

ARTICOLO 6-BIS

SUPERBONUS 110% - RILEVANZA IVA INDETRAIBILE

In sede di conversione in legge è stato inserito l'articolo *6-bis* in commento. Tale disposizione fornisce chiarimenti in merito alla spettanza dell'agevolazione di cui all'**articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Superbonus")**, con riferimento all'**Iva relativa alle spese agevolabili**, assumendo pertanto carattere di norma di interpretazione autentica. Nello specifico, dopo il comma 9-bis del citato articolo 119 del "Decreto Rilancio", viene introdotto il nuovo **comma 9-ter**, col quale viene disposto che **l'Iva non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese che rilevano ai fini dell'agevolazione, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal soggetto beneficiario della detrazione.**

Si noti che la novella normativa, richiamando le disposizioni di indetraibilità dell'Iva di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, fa riferimento a tutte le casistiche di indetraibilità dell'Iva, totale o parziale.

Conseguentemente, a seguito della novellata disposizione, si deve ritenere superato l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate di cui al **paragrafo 5.3.2 della Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E**, in cui l'Agenzia aveva contrariamente sostenuto l'impossibilità di considerare, quale costo agevolabile ai fini della detrazione del 110%, l'Iva parzialmente indetraibile, derivante da pro-rata, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

TRIBUTI LOCALI

ARTICOLO 6-SEXIES

ESENZIONE PRIMA RATA IMU

In conseguenza del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da covid-19, il comma 6-sexies in commento ha previsto **l'esenzione dal versamento della prima rata IMU per l'anno 2021**, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU per i quali ricorrono le condizioni previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. "decreto Sostegni"): si tratta dei requisiti previsti per accedere ai contributi a fondo perduto del medesimo D.L. n. 41/2021.

Tra le altre condizioni richieste per accedere all'esenzione, il testo in commento specifica che la stessa **si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori**.

Sono pertanto esenti dal versamento della prima rata IMU per il 2021 i soggetti che rispettino, contestualmente, le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- il soggetto non deve aver conseguito, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (2019) ricavi superiori a 10.000.000 di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (tale condizione non è richiesta per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L'esenzione non spetta, in ogni caso ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (23 marzo 2021) e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (e quindi dal 24 marzo 2021).

L'agevolazione in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del*

COVID-19», e successive modificazioni.

Si ricorda che, ai sensi del comma 762 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, il versamento della prima rata IMU è in scadenza al 16 giugno 2021 e che il successivo comma 777, lettera b) della richiamata L. n. 160/2019 consente ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, di **stabilire il differimento dei termini di versamento per “situazioni particolari”**, tra le quali rientra l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si consiglia, pertanto, di consultare le delibere del Comune di riferimento al fine di verificare eventuali differimenti dei termini di versamento.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 762 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il **primo semestre** del 2021 applicando l'aliquota e la eventuale detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente (2020).

Per gli enti non commerciali il versamento della prima rata è pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente (2020).

Si ricorda, infine, che in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state previste esenzioni dal versamento dell'IMU anche dalle seguenti norme:

1 - comma 599 della Legge n. 178/2020, che ha previsto l'esenzione della prima rata IMU per il 2021 per i seguenti immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze; immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive

nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le **misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2 - articolo 78, comma 3) del D.L. n. 104/2020, che ha previsto l'esenzione dal versamento dell'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) del D.L. n. 104/2020 (si tratta degli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che **i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**)

Per approfondimenti si rinvia alle circolari dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F64 del 10 giugno 2020, prot. n. RNS F15 del 15 febbraio 2021 e alle slides relative al convegno del 28 maggio 2021 in materia di IMU, pubblicate nell'area webinar di CAPACE.

ARTICOLO 6 COMMI 5 e 6

ESENZIONE CANONE RAI

L'articolo 6 in commento ha previsto **l'esenzione dal pagamento del canone RAI** di cui al regio D.L. n. 246/1938 (c.d canone RAI "speciale") per tutto l'anno 2021, per le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

La nuova misura ha sostituito la precedente che prevedeva solo la riduzione del 30% dell'importo del canone (si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F39 del 16 aprile 2021).

La somma eventualmente già versata prima dell'entrata in vigore della norma è restituita al 100% sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

ARTICOLO 5 COMMI 19-20

CERTIFICAZIONE UNICA PROROGA TERMINI

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza da Covid-19 è stato previsto il differimento di alcune scadenze, esclusivamente per l'anno 2021.

Al riguardo si rammenta che i commi 19 e 20 dell'articolo 5 in commento hanno prorogato, solo per il 2021, i seguenti termini:

- Comma 19: ha prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2021 i termini per la scelta, da parte del sostituto d'imposta, del soggetto mediante il quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni modello 730/2021;
- Comma 20: ha prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2021 i termini per la consegna al percipiente della certificazione unica 2021 (modello semplificato) e per la trasmissione telematica della medesima certificazione unica all'Agenzia delle entrate (modello ordinario).

Al riguardo si ricorda che l'articolo 16-bis, comma 2, lettera b) del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 (c.d. "decreto fiscale"), ha modificato l'articolo 4 commi 6-quater e 6-quinques del D.P.R. n. 322/1998, uniformando i termini di consegna al percipiente e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti.

Per esplicita disposizione del comma 5 del medesimo articolo 16-bis, le modifiche dei termini di trasmissione sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Resta confermato, come lo scorso anno, il più ampio termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata; tali certificazioni possono essere inoltrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2021) prevista per il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica, tale termine slitta al primo giorno non festivo successivo e

	<p>quindi al 2 novembre 2021).</p> <p>Sull'argomento si veda anche la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F23 del 15 marzo 2021.</p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p>COMMA 21</p> <p>STS: PROROGA TERMINI PER L'INVIO DEI DATI</p>	<p>Si ricorda che il comma 21 dell'articolo 5 in commento ha prorogato, solo per il 2021, dal 16 marzo al 31 marzo 2021 il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati degli oneri e delle spese sostenute dai contribuenti nell'anno precedente (2020). Per approfondimenti si rinvia alle circolari dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F09 del 25 gennaio 2021, prot. n. RNS F16 del 1° febbraio 2021, prot. n. RNS F22 del 12 marzo 2021 e prot. n. RNS F22 del 12 marzo 2021.</p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p>COMMA 22</p> <p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA, PROROGA DEI TERMINI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE</p>	<p>Si ricorda che l'articolo 5, comma 22 ha prorogato al 10 maggio 2021 (in luogo del 30 aprile 2021) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>ARTICOLO 6 –quinquies</p> <p>WELFARE AZIENDALE: RADDOPPIO DEL LIMITE DI EURO 258,23 ANCHE PER IL 2021</p>	<p>L'articolo 6-quinquies in commento ha prorogato, anche per l'anno 2021, la misura prevista dall'articolo 112 del D.L. n. 104/2020, il quale ha elevato a euro 516,46 (in luogo dei 258,23 previsti a regime) l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.</p> <p>Per effetto di tale modifica, anche il valore dei beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti nel corso dell'anno di imposta 2021, non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi, entro la soglia di euro 516,46.</p> <p>Resta fermo che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite indicato, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.</p>



	Per approfondimenti si rinvia alla circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F144 del 29 dicembre 2020.
VARIE	
ARTICOLO 01 ERRONEO VERSAMENTO IRAP	<p>A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 01, comma 1, del D.L. n. 41/2021, è stato prorogato al 30 settembre 2021 (rispetto al precedente 30 aprile 2021) il termine per regolarizzare i versamenti IRAP.</p> <p>In particolare, tale disposizione rappresenta una ulteriore possibilità di regolarizzazione per i contribuenti che hanno fruito dell'agevolazione IRAP dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020, non versando il saldo IRAP per il 2019 e acconto 1° rata del 2020, applicando erroneamente i limiti comunitari previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>", e successive modifiche comunitarie.</p> <p>In virtù di tale previsione, dunque, l'imposta IRAP potrà essere regolarizzata con il versamento senza applicazioni di sanzioni, né interessi.</p>
ARTICOLO 1 COMMI DA 1 A 9 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>L'articolo 1 (commi da 1 a 9) del D.L. n. 41/2021 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di alcuni soggetti, in presenza di determinate condizioni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica c.d. "Covid-19" (si vedano le circolari dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F30 del 29 marzo 2021, prot. n. RNS F31 del 30 marzo 2021 e prot. n. RNS F57 del 21 maggio 2021).</p> <p>In sede di conversione del D.L. n. 41/2021 con L. n. 69 del 21 maggio 2021, è stato aggiunto il comma 5-bis, il quale prevede che il contributo di cui in commento non può essere pignorato.</p>
ARTICOLO 1	Il comma 11 dell'art. 1 ha previsto:



<p>COMMA 11</p> <p>ABROGAZIONE E RIMODULAZIONE DI ALCUNI CONTRIBUTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del D.L. n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. - La limitazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, comma 87, della legge n. 178/2020, in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 189/2016, (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
<p>ARTICOLO 1, COMMI 13-17</p> <p>UTILIZZO deli AIUTI rispetto alle PREVISIONI DI COMUNITARIE</p>	<p>Nella conversione in Legge del Decreto i commi in parola non hanno subito modifiche rispetto alla originaria formulazione.</p> <p>Si rammenta sul tema la nostra precedente circolare con prot. F29-2021.</p>
<p>ARTICOLO 1-ter</p> <p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO START-UP</p>	<p>Con la legge di conversione del Decreto Sostegni viene introdotto, per il 2021, un contributo a fondo perduto, per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e la cui attività, come risulta dal Registro Imprese, è iniziata nel corso del 2019, alle quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del presente Decreto.</p> <p>Il contributo spetta nella misura massima di 1.000 euro e per usufruire dell'agevolazione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; - che siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dall'articolo 1. <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1.</p> <p>I contributi a fondo perduto sono concessi nel limite di spesa di 20</p>



	<p>milioni di euro per l'anno 2021 e con decreto MEF saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.</p>
<p>ARTICOLO 1, comma 17-bis COMPENSAZIONE CARTELLE CON CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Il comma 17-bis dell'art. 1 introdotto in sede di conversione prevede, la possibilità di compensare le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 con i crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (cosiddetta "compensazione straordinaria") per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.</p> <p>La compensazione deve essere effettuata con il modello F24 "crediti PPAA".</p>
<p>ARTICOLO 1-bis RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA</p>	<p>L'art. 110 del D.L. n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha previsto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, da effettuare nel bilancio dell'esercizio successivo, ossia in quello in corso al 31.12.2020.</p> <p>Con la conversione del Decreto Sostegni con l'art. 1-bis è stato inserito il nuovo comma 4-bis all'art. 110, D.L. n. 104/2020, introducendo la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2021 e tale possibilità può riguardare esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente.</p> <p>Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata soltanto ai fini civilistici e non sarà possibile affrancare il saldo attivo riconoscendo il maggior valore ai fini fiscali.</p>
<p>ARTICOLO 5-bis RIVALUTAZIONE BENI SETTORE ALBERGHIERO O TERMALE</p>	<p>Con la legge di conversione del Decreto Sostegni è stata inserita una norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" relativa della rivalutazione dei beni d'impresa e viene previsto che può essere effettuata anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d'azienda a soggetti operanti nel settore alberghiero o termale ovvero per gli</p>



	<p>immobili in corso di costruzione rinnovo o completamento.</p> <p>In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione le quote di ammortamento siano deducibili da parte del concedente come disposto dall'art. 102, comma 8, TUIR.</p> <p>Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione degli immobili si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.</p>
<p>ARTICOLO 5, comma 15</p> <p>PROROGA VERSAMENTO WEB TAX</p>	<p>In sede di conversione del Decreto non sono state apportate modifiche alla disciplina in questione.</p> <p>Si rammenta quanto già riportato sul tema con circolare n. Prot. F07-67-2020.</p>
<p>ARTICOLO 5, comma 16</p> <p>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019</p>	<p>Come noto l'adempimento relativo alla conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato, al massimo, nei 3 mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 il quale prevede che "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi".</p> <p>Con la legge di conversione viene confermato che la conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è considerata tempestiva se effettuata al più tardi entro i 3 mesi successivi al 10.3.2021, ossia il 10.6.2021.</p> <p>Si rammenta che il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 è scaduto il 10 dicembre 2020.</p>
<p>ARTICOLO 6-SEPTIES</p> <p>CANONI di LOCAZIONE</p>	<p>La norma ha subito alcune modifiche in sede di conversione.</p> <p>A questo proposito si segnala che l'art. 6-septies convertito anticipa</p>

NON PERCEPITI

l'entrata in vigore originariamente disposta della disciplina relativa alla detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, ex art. 26 del TUIR.

Le nuove norme sono dunque applicabili già rispetto a canoni non riscossi a far data dall'1.1.2020, senza riferimento dalla data di stipula del contratto.

Si rammenta che una prima modifica dell'art. 26 del TUIR era stata apportata dal Decreto Rilancio – art. 3-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34 – a seguito della quale la norma disponeva che:

- i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore finché perduri in vita il contratto;
- limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, si prevede una deroga, che consente di sottrarre dall'imposizione i canoni non percepiti a decorrere dalla conclusione del procedimento giurisdizionale del provvedimento di sfratto per morosità.

Il Decreto Rilancio del 2019 aveva novellato la norma del TUIR in relazione al momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 26, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, senza necessità, pertanto, di dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

Il Decreto Sostegni ritocca ulteriormente l'art. 26 del TUIR, anticipando, come detto in premessa, la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non riscossi, prescrivendo che le nuove norme hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, senza riferimento alla data di



	<p>stipula dei contratti di locazione; in precedenza la norma si applicava per i soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall'1.1.2020.</p>
<p>ARTICOLO 10 –bis</p> <p>ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>L'articolo 10-bis in commento ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto, prevista dall'articolo 25 della tabella di cui all'allegato B del DPR n. 642/1972¹ anche alle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della L. n. 196/1997.</p> <p>L'esenzione è stata prevista al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e si applica solo per l'anno 2021.</p>
<p>ARTICOLO 28</p> <p>REGIME QUADRO per l'ADOZIONE di MISURE di AIUTI di STATO per l'EMERGENZA COVID-19</p>	<p>In fase di conversione non sono state apportate sostanziali modifiche alla originaria formulazione della norma, in relazione al contenuto della quale si rimanda a quanto esposto nella nostra circolare con prot. n. F29-271-2021.</p> <p>Il Legislatore ha ritenuto tuttavia di introdurre, in sede di conversione, un nuovo comma 1-bis all'art. 53, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevedendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19, gli aiuti non rimborsati possono essere rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.</p> <p>L'efficacia della nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione UE.</p>
<p>ARTICOLO 36-bis</p> <p>CONTRIBUTO STRAORDINARIO</p>	<p>Con la legge di conversione è stato introdotto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 90% delle spese sostenute nel</p>

¹ Si ricorda che l'articolo 25 richiamato prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per i contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del Codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.



CULTURA

2020 dalle imprese che svolgono attività teatrali e di spettacoli dal vivo.

L'agevolazione è subordinata alla riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 20% rispetto al 2019.

La misura agevolativa è riconosciuta anche se:

- per le attività sopra descritte sono stati utilizzati sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo;
- l'impresa ha già beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta;
- è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs 241/97.

Il credito non è soggetto al limite di:

- 700.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, art. 34, L. n. 388/2000;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, art. 1, comma 53, L. n. 244/2007;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, nonché nel limite di spesa complessivo di 10 milioni per l'anno 2021.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Cordiali saluti

Allegato:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41